



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEGRE, NAPOLITANO, CATTANEO, MONTI, PIANO,
RUBBIA, VERDUCCI e PATTON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2023

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte
di Giacomo Matteotti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce il testo approvato dal Senato il 19 maggio 2022 (atto Senato n. 2317 della XVIII legislatura) e rimasto pendente alla Camera dei deputati per la conclusione anticipata della legislatura.

Nel 2024 ricorreranno i cento anni dal rapimento e dall'omicidio di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. Non fu il primo, non sarà l'ultimo parlamentare - prima di lui Giuseppe Di Vagno, dopo di lui Giovanni Amendola - ad essere ucciso dallo squadristo per aver difeso la sorte degli ultimi e la libertà senza altri aggettivi, eppure risale proprio alla sua morte la trasformazione definitiva del regime, già illiberale, in autentica dittatura, dopo lunghi mesi di difficoltà in cui il governo Mussolini si era dibattuto.

Rapimento e omicidio furono commessi il 10 giugno 1924, il 27 giugno avvenne la secessione dell'Aventino - le opposizioni riunite fuori dal Parlamento in attesa che si conoscesse la verità sul destino di Matteotti -, il cadavere del deputato fu rinvenuto il 16 agosto non lontano dalla capitale, il 3 gennaio 1925 Mussolini dichiarò con un discorso a Montecitorio chiusa la questione Matteotti e dispose la fine della libertà di stampa e l'emarginazione delle opposizioni.

L'Italia si incamminava lungo la china del ventennio.

È indubbio che Giacomo Matteotti abbia interpretato i sentimenti più alti dell'Italia

che non intendeva piegarsi alla dittatura nascente. Ricordarlo a cento anni dalla scomparsa, più che un omaggio alla sua scelta di vita, rappresenta un monito a difendere libertà e democrazia sempre e comunque.

Studiarne l'opera e il pensiero e calarsi nell'incessante azione politica intrapresa tra il 1919 e il 1924 - come si prevede all'articolo 1 del presente disegno di legge - per mettere in guardia società civile e Parlamento sui rischi corsi dal Paese costituiscono la strada maestra per valorizzarne la conoscenza in ambito italiano e internazionale. Tanto si deve a uno dei padri della Repubblica.

A tal fine (articolo 2) si intendono sostenere tutte quelle azioni - convegni, iniziative didattiche e formative, digitalizzazione archivistica, eventi - tese a promuoverne la figura a partire da quei luoghi che lo videro protagonista.

I progetti verranno selezionati da una commissione giudicatrice di alto profilo attraverso appositi bandi (articolo 3).

Alla Casa Museo sita in Fratta Polesine verrà assegnata una particolare dotazione economica, oltre che per la promozione di eventi, per sostenere interventi di manutenzione e restauro necessari alla fruizione pubblica del museo medesimo (articolo 4).

Quanto alle risorse finanziarie - di cui agli articoli 5 e 6 - è previsto un impegno di spesa distribuito nel triennio 2023-2025.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2.

(Iniziativa)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali e iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio ri-

volte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

d) la promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione;

e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Mesina, Ferrara, Varazze e Roma.

Art. 3.

(Selezione delle iniziative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della cultura, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 4.

(Misure per la Casa Museo Matteotti)

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

2. I soggetti privati che devolvono alla Casa Museo di cui al comma 1 contributi finanziari, opere o altro materiale legati alle finalità della presente legge beneficiano di misure di defiscalizzazione in rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di tali benefici sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della cultura.

Art. 5.

(Risorse finanziarie)

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e

ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00